



**Sentenza n. 98/C/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA**

in composizione monocratica

in funzione di G. U. P. ai sensi dell'art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso depositato il 29 dicembre 2020, iscritto al n. 13154 del registro di segreteria, proposto contro l'INPS da [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Perugia alla via del Sole n. 8 presso lo studio dell'Avv. Catia Mosconi che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Visto l'art. 85, comma 5, d. lgs. 18/2020, convertito in legge 27/2020.

**FATTO**

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, dopo aver ottenuto dall'INAIL il riconoscimento dell'esposizione ad amianto per il periodo lavorativo che va dal 1961 al 1965 (provvedimento del 19 dicembre 2016) e della malattia professionale "*mesotelioma epitelioide*" da esposizione ad amianto (provvedimento del 22

marzo 2016), ha presentato istanza amministrativa per ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa ex art. 13, comma 7, legge 257 del 1992.

Con provvedimento INPS del 2 maggio 2017 l'istanza è stata rigettata per mancata presentazione in costanza di attività lavorativa.

A sostegno della propria istanza ha richiamato precedenti favorevoli della giurisprudenza civile di legittimità e di quella contabile.

2. L'INPS ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore di quello ordinario, la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva e quella quinquennale dei ratei pensionistici, il difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza di prova in ordine alla esposizione qualificata.

2.1. Con note d'udienza del 19 novembre 2021 il ricorrente ha replicato a tutte le eccezioni sollevate dall'INPS ed insistito per l'accoglimento del ricorso, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese.

## **DIRITTO**

1. La pretesa attivata con il ricorso introduttivo ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dall'art. 13 della legge 257/1992; deve conseguentemente essere affermata la

giurisdizione della Corte dei conti (art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 60 R.D.L. 690/1938; art. 1, comma 2, c.g.c.) in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice (Cass., sez. un., 8 novembre 2006, n. 23722 e 19 gennaio 2007, n. 1134).

1.1. Sussiste l'interesse a ricorrere **del Bonanni** il quale anela ad ottenere un beneficio previsto dalla legge in favore di chi abbia subito esposizioni qualificate all'amianto.

1.2. Il ricorrente ha poi correttamente identificato il soggetto legittimato passivo: l'INPS eroga il trattamento pensionistico al ricorrente ed è pertanto l'Istituto ad essere tenuto a riconoscere il beneficio, provvedendo, se del caso, *in executivis*, ai miglioramenti del trattamento pensionistico anelati.

1.3. Entrambe le eccezioni estintive sollevate sono manifestamente infondate. Il provvedimento dell'INAIL con cui è stata riconosciuta la esposizione qualificata all'amianto (anche quello sulla dipendenza da tale causa della malattia da cui il ricorrente è affetto) è del 2016; l'istanza amministrativa all'INPS è stata presentata immediatamente. Le esposizioni all'amianto producono notoriamente eventi dannosi di tipo lungolatente, non immediatamente percepibili dai danneggiati. Il *dies a quo* della prescrizione decennale del diritto al riconoscimento della rivalutazione contributiva, quindi, non può correre se non dal momento in cui il titolare abbia avuto conoscenza della titolarità

del diritto, evenienza verificatasi a partire dal 2016. Per la stessa ragione è manifestamente infondata l'eccezione quinquennale relativa ai ratei pensionistici (l'istanza amministrativa all'INPS è stata presentata il 21 dicembre 2016, mentre il ricorso in epigrafe è del 22 dicembre 2020).

2. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha fornito ampia dimostrazione dell'esposizione qualificata all'amianto. Ciò emerge chiaramente dai provvedimenti favorevoli dell'INAIL con cui è stato riconosciuto che il "mesotelioma epitelioide" (con un grado dell'80%) sia una malattia professionale dipendente dall'esposizione qualificata all'amianto verificatasi tra il 1961 ed il 1965.

Il ricorrente ha asseverato gli elementi costitutivi del diritto attivato con particolare riguardo alla c.d. "esposizione qualificata" (periodo non inferiore a dieci anni – concentrazione di amianto media annua non inferiore a 100 fibre/litro per almeno otto ore giornaliere) di cui al predetto comma 8, come specificato dall'art. 47 d.l. 269/03 (attuato dal D.M. 27 ottobre 2004) avendo prodotto l'istanza avanzata all'INAIL.

La giurisprudenza civile e costituzionale (C. cost., 127/02; 5/00; 376 e 378/08; 357/09) si è più volte pronunciata sulla delicata questione della maggiorazione pensionistica connessa all'esposizione ad amianto concludendo costantemente ed univocamente in merito alla necessità di dimostrare il requisito

dell'esposizione qualificata (Cass., sez. lav., 26 giugno 2012, n. 10671; Cass., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6360; Cass., sez. lav., 11 luglio 2011, n. 15156 che hanno confermato le statuizioni lapidarie di Cass., sez. lav., 17 ottobre 2006, n. 27451: *"La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 39, comma 3, autorizza il trasferimento all'Inps per gli anni 2003, 2004 e 2005, di fondi "per i maggiori oneri derivanti dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8 recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo, emanati nel corso dell'anno 2000 dal Ministero del lavoro in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".* 4.3 Ancora la L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 4 prevede che *"La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'Inail".* Parimenti il D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 1, emanato in forza della già citata L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 (che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalità di attuazione) prevede che *"La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail".* Devesi quindi concludere che il legislatore - di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all'amianto nelle varie realtà aziendali, spesso dismesse e quindi non più verificabili - ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la

sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio per cui è causa. Quindi appare sufficiente l'esistenza della certificazione Inail per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il legislatore delegato, all'ente di previdenza professionalmente attrezzato, i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate. Va precisato che la certificazione Inail non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, persistendo ovviamente la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova. La sentenza impugnata - che non si è attenuta al principio sopra indicato, avendo, in diritto, escluso la necessità del superamento della soglia di esposizione ed avendo poi, in fatto, affermato che il superamento era provato in forza di una molteplicità di elementi, nessuno dei quali però era idoneo (non valendo a tal fine ne' il pagamento del premio asbestosi da parte del datore di lavoro, ne' le certificazioni Inail, perché prive del valore di esposizione, come già rilevato al punto 1, ne' gli atti di indirizzo ministeriali cui non è seguita la certificazione Inail) - va quindi cassata, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Bari la quale si conformerà al principio affermato al punto 1").

La legge (art. 47, comma 4, d.l. 269/03: “*La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall’INAIL*”), peraltro, onde agevolare il ricorrente, ha disposto che sia sufficiente allegare la dichiarazione dell’INAIL relativa alla sussistenza e alla durata dell’esposizione (l’avvio del procedimento INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del *curriculum* lavorativo, predisposto e rilasciato dal datore di lavoro dal quale risulti l’adibizione in modo diretto ed abituale ad una delle attività lavorative di cui all’art. 2 del D.M. 27 ottobre 2004).

L’INAIL, difatti, è l’ente istituzionalmente munito di tutte le competenze tecnico-amministrative necessarie per effettuare con tempestività e sicurezza tutti gli accertamenti necessari al sorgere del diritto all’ammissione alle maggiorazioni pensionistiche che ricadono in ultima istanza a carico della collettività dei contribuenti e delle imprese.

Nel concreto il ricorrente, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 16 marzo 2011, n. 6264; in precedenza Cass., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20164, secondo la quale “*il Legislatore ha conferito pieno valore alla certificazione dell’INAIL concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai*

*fini del beneficio stesso*) ha avanzato apposita istanza all'INAIL che è stata favorevolmente accolta.

Deve essere pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla legge (art. 13 legge 257/92, come specificato dall'art. 47 d.l. 269/03 ed attuato dal D.M. 27 ottobre 2004) condannando l'INPS all'adeguamento del trattamento pensionistico spettante al ricorrente (ricostituendo la relativa posizione assicurativa e riliquidando la pensione di cui è titolare il ricorrente).

2.1. Come già messo in evidenza dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass., 18243/02, 2932/03; C. conti, sez. Puglia n. 270/2020), il requisito dell'attualità lavorativa deve essere interpretato in prospettiva costituzionalmente orientata (nell'ottica della tutela della salute, del diritto al lavoro in ambiente salubre, del pieno riconoscimento dei benefici previdenziali), tenendo conto delle specificità delle patologie lungolatenti che possono insorgere (ed essere conosciute dal lavoratore danneggiato) anche molti anni dopo l'effettuazione della prestazione lavorativa. Peraltro, in conformità al principio di eguaglianza, non si possono discriminare lavoratori che non abbiano lavorato solo ed esclusivamente a contatto con l'amianto, essendo transitati ad altre lavorazioni, nonché quelli oramai in pensione ma che abbiano contratto solo successivamente patologie ad eziogenesi lavorativa.



3. Il principio di soccombenza impone la condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali (trattandosi di causa a valore indeterminato – cfr. dichiarazione dell'avvocato del ricorrente-, in mancanza di nota spese, diritti, onorari e spese possono essere liquidati in € 4.500,00).

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, dichiara il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalla legge (art. 13, comma 8, legge 257/92, come specificato dall'art. 47 d.l. 269/03 ed attuato dal D.M. 27 ottobre 2004) e condanna l'INPS ad adeguare il trattamento pensionistico spettante al ricorrente.

Condanna altresì l'INPS al pagamento di diritti, onorari e spese liquidati complessivamente in € 4.500,00.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 24 novembre 2021.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 2 dicembre 2021.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Cristina Fittipaldi

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che - a cura della Segreteria - venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale FAVA ,

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Cristina Fittipaldi

(firmato digitalmente)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 10 pagine, che si rilascia per COMUNICAZIONE VIA PEC.**

**Dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria della Corte dei conti.**

**Perugia, 2 dicembre 2021**

**Il Direttore della Segreteria**

**Dott.ssa Cristina Fittipaldi**

